Prot.N.602/26/P

Roma, 3 Giugno 2026

Al Direttore Generale del Personale del D.A.P
Dott.ssa Rita RUSSO
ROMA

e, per conoscenza,

Al Direttore dell'Ufficio III Relazioni Sindacali della D.G.P. del D.A.P.
Dott.ssa Ida DEL GROSSO
ROMA

Oggetto: Richiesta di chiarimento sulla corretta applicazione dell'art. 44, comma 14-nonies, del D.lgs. 95/2017, come modificato dal D.lgs. 172/2019 – Decorrenza del requisito dei sei anni di effettivo servizio nella qualifica di Ispettore Superiore ai fini dell'ammissione allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di Sostituto Commissario.

La scrivente Organizzazione Sindacale segnala una questione interpretativa che sta interessando numerosi appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria inquadrati nella qualifica di Ispettore Superiore e che sta generando incertezza circa la corretta applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'art. 44, comma 14-nonies, del D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

La disposizione in esame prevede che gli Ispettori Superiori che rivestivano tale qualifica alla data del 1° gennaio 2020 siano ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di Sostituto Commissario al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

Sono pervenute a questa Organizzazione Sindacale numerose segnalazioni circa l'esistenza di interpretazioni secondo cui il requisito dei sei anni dovrebbe essere computato a decorrere dal 1° gennaio 2020, con conseguente maturazione dello stesso al 1° gennaio 2026 o, secondo ulteriori letture, addirittura al 1° gennaio 2027.

Tale interpretazione non appare trovare alcun riscontro nel tenore letterale della norma.

La data del 1° gennaio 2020 individua infatti esclusivamente il requisito soggettivo richiesto per rientrare nell'ambito applicativo della disciplina transitoria, ossia il possesso della qualifica di Ispettore Superiore a quella data, ma non costituisce il dies a quo per il computo del periodo di sei anni previsto dalla medesima disposizione.

Il legislatore ha espressamente richiesto il compimento di "almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica", requisito che, secondo una lettura letterale e sistematica della norma, non può che essere riferito alla data di effettivo conseguimento della qualifica di Ispettore Superiore da parte di ciascun appartenente.

Si evidenzia inoltre che il riferimento al 1° gennaio 2027 contenuto nel medesimo comma riguarda fattispecie differenti e autonome rispetto alla maturazione del requisito dei sei anni, concernendo specificamente la decorrenza dell'attribuzione della denominazione di "coordinatore" per i vincitori del concorso straordinario riservato nonché ulteriori procedure straordinarie previste per gli anni 2026 e 2027.

Parimenti, appare necessario distinguere la disciplina prevista dal comma 14-nonies da quella contenuta nel comma 14-octies, riferita agli Ispettori Capo e caratterizzata da requisiti differenti, evitando sovrapposizioni interpretative che rischiano di generare ulteriori disallineamenti applicativi.

Questa Organizzazione Sindacale rileva altresì che, in analoghe situazioni già definite dall'Amministrazione, il requisito temporale risulta essere stato computato con riferimento alla decorrenza effettiva della qualifica posseduta, circostanza che confermerebbe la correttezza dell'interpretazione sopra rappresentata.

Tutto ciò premesso, l'USPP chiede che codesta Amministrazione voglia:

1. fornire un formale chiarimento interpretativo in ordine alla corretta applicazione dell'art. 44, comma 14-nonies, del D.lgs. 95/2017, specificando che il requisito dei sei anni di effettivo servizio deve essere computato dalla data di conseguimento della qualifica di Ispettore Superiore da parte di ciascun interessato e non dal 1° gennaio 2020;
2. confermare che il riferimento al 1° gennaio 2027 contenuto nella disposizione normativa riguarda fattispecie diverse e non determina alcuno slittamento della maturazione del requisito richiesto per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a Sostituto Commissario;
3. assicurare la tempestiva applicazione delle disposizioni transitorie nei confronti del personale che abbia già maturato il requisito previsto dalla legge, procedendo ai conseguenti adempimenti con il riconoscimento della corretta decorrenza giuridica ai fini dell'accesso allo scrutinio.

Considerata la rilevanza della questione per una consistente platea di appartenenti al Corpo e al fine di evitare difformità applicative sul territorio nazionale, si confida in un sollecito riscontro.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe MORETTI

Presidenza e Segreteria Nazionale – Via Crescenzio, 19 – int. 4 – 00193 Roma – Tel. 06 01907734
E-mail: segreterianazionale@uspp.it Pec: segreterianazionale.uspp@pec.it
Twitter: @USPolPen Facebook: USPP Polizia Penitenziaria Sito: www.uspp.it